

TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI

TASI

**GUIDA
PER IL CONTRIBUENTE
2014**

ALIQUOTE

PAGAMENTI

COMUNICAZIONI

SANZIONI

ALIQUEOTE

Le aliquote da utilizzare per il calcolo della TASI sono quelle individuate nella delibera di consiglio comunale n. 30 del 02/04/2014 e possono essere così sintetizzate:

n. ordine	Categoria di appartenenza	aliquota per mille
1	Aree fabbricabili	0,00
2	Abitazione principale e relative pertinenze	2,90
3	Tutti gli altri immobili	0,00

N.B.* Si considera abitazione principale l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare (non è quindi più possibile considerare unica unità immobiliare l'abitazione divisa catastalmente in più unità), nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente (devono sussistere entrambe le condizioni): nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale le agevolazioni per l'abitazione principale e le relative pertinenze si applicano ad un solo immobile.

Si considerano pertinenze le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nel numero massimo di una unità per categoria, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio dell'abitazione principale.

Detrazioni

n. ordine	Categoria di appartenenza	Detrazione
1	Abitazione principale con rendita inferiore a 300 euro	Euro 140,00
2	Abitazione principale con rendita compresa tra 300 e 500 euro	Euro 70,00
3	Abitazione principale con rendita superiore a 500 euro	Euro 0,00

In aggiunta alle suddette detrazioni legate alla rendita catastale dell'abitazione principale sono state previste altre detrazioni aggiuntive legate alle caratteristiche dei nuclei familiari residenti:

- ✓ **€ 100,00** di detrazione sull'abitazione occupata da soggetti che in base alle risultanze anagrafiche, presentano nel proprio nucleo familiare uno o più soggetti portatori di handicap, certificati ai sensi della legge n. 104/92
- ✓ **€ 100,00** sull'abitazione occupata da soggetti che presentano un reddito ISEE per l'anno precedente inferiore a euro 15.000,00
- ✓ **€ 50,00** per ogni figlio oltre il secondo a favore dei nuclei familiari che comprendono al proprio interno tre o più figli di età inferiore a 26 anni

Tali detrazioni sono cumulabili tra loro.

PAGAMENTI

Chi, come, quando, dove

CHI DEVE PAGARE

La TASI è un tributo di nuova istituzione, introdotto a partire dal 2014, dalla legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014).

Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, con esclusione dei terreni agricoli. Il gettito della TASI è destinato alla parziale copertura delle spese collegate alla fornitura dei servizi indivisibili (Polizia Municipale, illuminazione pubblica, viabilità, verde pubblico ecc).

Il Comune di Volterra per l'anno 2014 ha fissato un'aliquota del 2,9 per mille sulle abitazioni principali e le relative pertinenze e un'aliquota pari a 0 su tutti gli altri fabbricati ed aree edificabili. Pertanto la TASI per l'anno 2014 non è dovuta su tutte le fattispecie diverse dall'abitazione principale per le quali però è ancora dovuto il pagamento dell'IMU.

COME SI DETERMINA IL TRIBUTO DOVUTO

Per calcolare la TASI bisogna prima di tutto determinare il valore catastale dell'immobile, la c.d. "base imponibile" che coincide con quella dell'IMU, cui successivamente andremo ad applicare la corrispondente aliquota.

- Per i **fabbricati**, la base imponibile è costituita dalla rendita risultante in catasto, aumentata del coefficiente di rivalutazione (attualmente, il 5%) e moltiplicata per un coefficiente diverso a seconda della categoria.

Il coefficiente per il quale va moltiplicata la rendita rivalutata è uguale a:

- **160** per le unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A, C/2, C/6 e C/7;

Si omettono tutti gli altri coefficienti relativi alle altre categorie catastali in quanto per il comune di Volterra nel 2014 la TASI è dovuta solo sulle abitazioni principali che possono rientrare solo nelle categorie catastali sopra riportate.

Per i fabbricati di interesse storico artistico e per quelli inagibili a seguito dell'interpretazione fornita dal Ministero e della modifica regolamentare introdotta, la base imponibile è ridotta del 50% come già previsto per l'IMU.

Nel caso di due o più unità abitative distintamente accatastate, ma utilizzate come un unico complesso abitativo destinato ad abitazione principale del soggetto passivo, è possibile applicare ad ognuna di esse l'aliquota individuata per l'abitazione principale solo nel caso in cui tale condizione risulti da specifica annotazione inserita nella visura catastale di ogni singola unità immobiliare. In particolare si fa riferimento all'annotazione prevista dalla circolare dell'Agenzia del Territorio n. 15232 del 21/02/2002 "Porzione di u.i.u. unita di fatto con quella di Foglio... Part. ... Sub ... Rendita attribuita alla porzione di u.i.u. ai fini fiscali"

Una volta determinata la base imponibile, il tributo dovuto si otterrà applicando ad essa l'aliquota corrispondente (vedi pagina 2).

L'importo finale da pagare dovrà essere arrotondato per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, per eccesso se superiore a detto importo.

QUANDO SI PAGA

Per l'anno 2014 il tributo è dovuto nelle seguenti scadenze:

- 50% dell'importo ottenuto applicando le aliquote indicate nella delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 02/04/2014 **deve essere versato entro il 16 giugno**;
- l'importo della seconda rata sarà pari al tributo complessivo dovuto per l'intero anno 2014, detratto l'importo versato in acconto e **deve essere versato entro il 16 dicembre*****(vedi nota sotto)*.

****N.B. In base al comunicato stampa della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 15/10/2014, il Comune di Volterra è stato inserito tra quelli danneggiati dall'evento alluvionale dello scorso ottobre per i quali è prevista l'emissione di un decreto che dovrebbe prevedere il rinvio di tutte le scadenze fiscali al 20/12/2014. Tale disposizione dovrebbe valere anche per il pagamento dei tributi comunali che pertanto dovrebbe essere rinviato al 22 Dicembre 2014, visto che il 20 cade di sabato. Tuttavia si rende noto che, ad oggi, si è ancora in attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della versione definitiva del Decreto per cui non si è in grado di fornire conferma ufficiale di tale rinvio.**

DOVE SI PAGA

L'IMU, dovuta al Comune di Volterra, può essere versata:

- *Presso qualunque sportello bancari o postale utilizzando il modello F24*
- *Sul c/c postale n. 1017381649 utilizzando esclusivamente il modello di bollettino approvato con decreto MEF del 23/05/2014*

Il contribuente, dovrà riempire il modello F24, utilizzando i codici tributo indicati nella Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 46/E del 24/04/2014. Di seguito si riportano i codici da utilizzare per il pagamento della sola abitazione principale e delle relative pertinenze omettendo gli altri codici in quanto relativi ai versamenti su altri immobili e aree edificabili, che, come più volte ripetuto, per l'anno 2014 a Volterra non scontano il pagamento del tributo perché soggetti ad aliquota zero.

CODICE COMUNE DI VOLTERRA M126

3958	TASI – tributo per i servizi indivisibili su abitazione principale e relative pertinenze – art. 1 c. 6939, L. n. 147/2013 e succ. modif.
------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sono poi stati previsti i seguenti codici per il pagamento di sanzioni e interessi:

3962	TASI – tributo per i servizi indivisibili su abitazione principale e relative pertinenze – art. 1 c. 6939, L. n. 147/2013 e succ. modif. - INTERESSI
3963	TASI – tributo per i servizi indivisibili su abitazione principale e relative pertinenze – art. 1 c. 6939, L. n. 147/2013 e succ. modif. - SANZIONI

La compilazione dell’F24 andrà completata barrando la casella ACC o SALDO a seconda che si tratti di acconto o di saldo, con l’inserimento del numero degli immobili cui il versamento di riferisce e l’anno di competenza.

DICHIARAZIONI

Come previsto dal comma n. 684 della legge n. 147/2013, il contribuente è tenuto a presentare dichiarazione entro il 30 GIUGNO dell’anno successivo a quello di inizio del possesso degli immobili o dal giorno in cui è intervenuta una variazione rilevante ai fini del calcolo dell’imposta. Tale dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi fino a quando non si verificano modificazioni ad elementi incidenti nel calcolo dell’imposta.

Sulla pagina internet dedicata all’ufficio tributi è disponibile il modello per l’effettuazione della dichiarazione TASI.

SANZIONI

SANZIONI

1. In caso di omessa presentazione della dichiarazione TASI si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro (comma 696).
2. Per il parziale, omesso o tardivo pagamento del tributo si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. che prevede una sanzione pari al 30% (comma 695).
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro (comma 697)
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta a un eventuale questionario inviato dal Comune, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.

RAVVEDIMENTO OPEROSO

1. In caso di tardiva presentazione della comunicazione il contribuente che intende avvalersi del ravvedimento operoso dovrà effettuare, a prescindere dal numero di unità immobiliari oggetto della comunicazione, un versamento pari a:

- 1/10 della sanzione minima prevista se la tardiva comunicazione avviene entro 90 giorni dalla scadenza
 - 1/5 della sanzione minima prevista se la tardiva comunicazione avviene entro un anno dalla scadenza
2. In caso di omesso o parziale versamento IMU la sanzione è ridotta:

- allo 0,2% per ogni giorno di ritardo se il ravvedimento avviene tra il 1° e il 14° giorno dalla scadenza
- Al 3% (pari a 1/10 della sanzione minima prevista) del tributo non versato, se il ravvedimento avviene tra il 15° e il 30° giorni dalla scadenza;
- Al 3,75% (pari a 1/8 della sanzione minima prevista) del tributo non versato se il ravvedimento avviene ad oltre un mese dalla violazione ed entro l'anno solare successivo a quello nel quale è avvenuto l'omesso o parziale versamento.

Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale (1% per l'anno 2014) con maturazione giorno per giorno.

RICHIESTA INFORMAZIONI

- ❖ Orario apertura al pubblico Ufficio Tributi:
 - Mercoledì 10.00-13.00
 - Martedì - Giovedì 14.45-17.45
- ❖ Tel. 0588/86050 int.0112 Fax 0588/90062
- ❖ E-mail tributi@comune.volterra.pi.it